

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023,  
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA  
FORNITURA DI MATERIALI DI RIFERIMENTO STANDARD PER LA  
DURATA DI MESI 48**

**Allegato al Disciplinare di Gara  
Capitolato Speciale d'Appalto**

**INDICE**

<b>ART. 1</b>	Oggetto dell'appalto, importo, durata
<b>ART. 2</b>	Caratteristiche della fornitura e specifiche tecniche
<b>ART. 3</b>	Condizioni della fornitura e prestazioni comprese
<b>ART. 4</b>	Obblighi specifici del fornitore
<b>ART. 5</b>	Consegna della fornitura
<b>ART. 6</b>	Accettazione della fornitura e controlli quantitativi/qualitativi
<b>ART. 7</b>	Fatturazione e modalità di pagamento
<b>ART. 8</b>	Obblighi dell'affidatario in materia di sicurezza
<b>ART. 9</b>	Penali
<b>ART. 10</b>	Recesso e risoluzione contrattuale – Clausola risolutiva espressa
<b>ART. 11</b>	Garanzia provvisoria e definitiva
<b>ART. 12</b>	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
<b>ART. 13</b>	Clausola revisione prezzi
<b>ART. 14</b>	Trasparenza - Anticorruzione

**Costituiscono parte integrante gli allegati:**

- 1) Lista fornitura**
- 2) Soluzioni Custom**

## ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

La presente procedura indetta da Arpa Piemonte (di seguito anche "Amministrazione Aggiudicatrice" o "Stazione Appaltante" o "Agenzia") è finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori Economici (di seguito anche "Ditta Aggiudicataria" o "Ditta Fornitrice" o "Fornitore" o "Appaltatore") con cui stipulare un Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice dei Contratti") per la fornitura di materiali di riferimento (standard da laboratorio) necessari ai laboratori di Arpa Piemonte per lo svolgimento delle attività di analisi

Sono richieste offerte per Materiali di Riferimento Certificati (di seguito CRM) e/o di Materiali di riferimento (di seguito RM); per le definizioni si rimanda al Vocabolario internazionale di metrologia (VIM - CEI UNI 70099 - <https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/vim/vim-content-it.html>)

La procedura è costituita da un unico lotto unico suddiviso in 6 sub lotti di prodotti in cui l'Arpa Piemonte ha suddiviso tali beni come segue:

DENOMINAZIONE LOTTO	Numero gara [9222007]
Fornitura di materiali di riferimento (standard da laboratorio)	<b>CIG ACCORDO QUADRO 9961210A87</b>
<b>SUB LOTTI</b>	
<i>Sub lotto FIF</i>	<i>Fitofarmaci e prodotti organici puri</i>
<i>Sub lotto SOR</i>	<i>Soluzioni certificate di fitofarmaci e composti organici</i>
<i>Sub lotto SSI</i>	<i>Soluzioni certificate di materiali inorganici</i>
<i>Sub lotto SCI</i>	<i>Soluzioni certificate per analisi di microinquinanti o composti organici marcati</i>
<i>Sub lotto MRC</i>	<i>Materiali di riferimento in matrice</i>
<i>Sub lotto PCR</i>	<i>Materiali di riferimento per analisi di Biologia Molecolare</i>

Tutti i materiali di riferimento dovranno altresì essere prodotti da produttori accreditati ISO 17034. Ogni singolo prodotto offerto deve essere compreso nell'ambito di accreditamento del produttore.

Solo nel caso in cui non siano presentate offerte per materiali con accreditamento ISO 17034 potrebbero essere considerate le offerte di prodotti non accreditati ma che forniscano adeguate evidenze di riferibilità e conformità della certificazione.

La durata dell'Accordo Quadro, ovvero il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (di seguito anche "Ordinativo" o "Ordine di Fornitura"), decorrente dalla stipula del contratto di adesione all'Accordo Quadro con ciascuno degli Operatori Economici individuati, è pari a mesi 48 (quarantotto).

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, dato dalla somma dei singoli Contratti Attuativi, è pari ad Euro **400.000,00 (quattrocentomila/00)** IVA esclusa.

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

L'Accordo Quadro si intende concluso allo scadere della durata contrattualmente prevista e, in ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo stabilito, anche qualora ciò avvenga prima della scadenza dell'Accordo.

L'Agenzia si riserva la facoltà nel corso di validità del contratto di sospendere, stralciare o variare la lista di fornitura per quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito del mutamento negli indirizzi tecnico scientifici o di innovazioni nella normativa tecnica di settore.

## ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura sono descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati. In particolare, i prodotti offerti dovranno rispettare le

caratteristiche tecniche indicate nella “Lista fornitura” allegata al presente Capitolato e che ne costituisce parte integrante.

Gli Operatori Economici che presentano offerta devono compilare il documento denominato - “Dettaglio tecnico-economico”, allegato al presente Capitolato\Disciplinare e che ne costituisce parte integrante allegando altresì scheda tecnica e/o certificato per ogni prodotto richiesto **NON ORIGINALE (vedi punto 4 della tabella)**

**Le specifiche tecniche degli articoli oggetto della fornitura sono le seguenti:**

n°	CATEGORIE	SPECIFICHE TECNICHE
1	tutte	I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche descritte nella “LISTA FORNITURA”
2	tutte	Materiali di riferimento certificati preparati da produttori accreditati ISO 17034 <b>NB:</b> Solo nel caso in cui non siano presentate offerte per materiali con accreditamento ISO 17034, si procederà con la valutazione dei prodotti non accreditati, purché forniscano adeguate evidenze di riferibilità e conformità della certificazione. Ove ritenuto opportuno per prodotti non accreditati verrà richiesta la documentazione attestante le altre certificazioni e/o riconoscimenti
3	tutte	I certificati devono contenere tutte le informazioni rilevanti per la tipologia di materiale richiesto tra quelle previste in ISO 17034 § 7.14; ove pertinente, ogni singolo certificato dovrà riportare il riferimento all’accreditamento. Il riferimento dell’accreditamento del prodotto offerto è da indicare nella colonna Accreditamento nel “Dettaglio tecnico-economico” ed ha valore di autocertificazione.
4	tutte	Ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un’origine o una produzione specifica) è possibile offrire unicamente il prodotto richiesto. L’offerta del prodotto specifico è da indicare nella colonna “Prodotto Originale” con “X” nel “Dettaglio tecnico-economico”, in questo caso non è necessario fornire la relativa documentazione tecnica.
5	tutte	Ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un’origine o una produzione specifica) unitamente alla dicitura “tipo” o “equivalente” è possibile offrire il prodotto richiesto o un prodotto analogo per caratteristiche tecniche.
6	tutte	I prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed alla immissione in commercio.
7	tutte	I prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne l’integrità e la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.
8	tutte	I prodotti devono riportare in modo chiaramente leggibile in lingua italiana o inglese sia sui confezionamenti primari sia sull’imballaggio, il lotto di produzione, la scadenza/periodo di validità, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione.
9	tutte	Per ciascun prodotto deve essere indicato il periodo di validità commerciale e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell’intero periodo originario. Arpa si riserva la

		possibilità di richiedere al momento del contratto attuativo lotti diversi dello stesso prodotto.
10	tutte	Le condizioni di conservazione per assicurare la validità del periodo di stabilità certificato devono essere compatibili con le dotazioni dei laboratori (ad esempio, T compresa tra -18°C – T ambiente, pressione ambiente, esclusione di conservazione sotto gas inerti). Il tempo di conservazione/utilizzo dopo l'apertura raccomandato o indicato come requisito obbligatorio sul certificato dovrà essere compatibile con le esigenze e i consumi reali del laboratorio. Arpa si riserva di non accettare prodotti che richiedono condizioni o tempi di conservazione incompatibili con le dotazioni e le esigenze dei laboratori. Le condizioni di conservazione dovranno essere indicate nel "Dettaglio tecnico-economico".
11	SOR	I prodotti definiti " <u>miscela custom</u> " devono rispettare i requisiti indicati nelle apposite schede allegate; se, per motivi tecnici, fosse necessario suddividere il prodotto in più miscele, è necessario offrire tutte le soluzioni necessarie per soddisfare la richiesta indicando il prezzo delle singole soluzioni e del totale. Ove presente l'offerta, sarà scelta in prima istanza la miscela custom realizzata in un'unica soluzione.
12	SSI	Tutti i prodotti nella cui descrizione è presente l'indicazione " <i>soluzione per ICP-MS o ICP-ottico o AAS GF</i> ", quando tecnicamente possibile e non diversamente specificato, devono essere forniti in soluzione di acido nitrico. La compresenza di altri acidi e/o la sostituzione completa dell'acido nitrico è ammessa se dovuta a motivi funzionali, ma l'effettiva conformità rispetto all'uso previsto sarà valutata dal laboratorio caso per caso.
13	SSI	Per tutti i prodotti nella cui descrizione è presente l'indicazione " <i>soluzione per ICP-MS o ICP-ottico o AAS GF o per cromatografia ionica</i> ", è necessario compilare la colonna "Soluzione SSI per" nel "Dettaglio tecnico-economico" ed ha valore di autocertificazione.
14	MRC	Nel caso in cui nella descrizione sia indicato un codice non più in produzione, l'effettiva conformità del prodotto offerto in sostituzione sarà valutata dal laboratorio caso per caso.
15	tutte	Qualora nella descrizione del prodotto sia specificata una concentrazione del/degli analita/analiti (es. 10 mg/l) è ammessa una tolleranza pari a $\pm 10\%$ . La verifica della tolleranza rispetto alla concentrazione richiesta verrà effettuata al momento della consegna verificando il certificato d'analisi del prodotto. Saranno scelti di preferenza i materiali con concentrazione certificata che più si avvicina alla concentrazione richiesta.

**Le specifiche di confezionamento degli articoli oggetto della fornitura sono le seguenti:**

I confezionamenti indicati negli elenchi dei prodotti si riferiscono a quanto acquistato nel tempo dall'Agenzia, tali indicazioni non sono da ritenersi vincolanti. I prodotti offerti saranno ritenuti conformi se messi a disposizione in confezionamento, espresso in volume o peso, compreso negli intervalli indicati in tabella

n°	CATEGORIE	REQUISITI DI CONFEZIONAMENTO
16	FIF e MRC	è ritenuto conforme un confezionamento in peso o volume uguale o compreso tra 1/3 e cinque (5) volte il confezionamento indicato nella descrizione del prodotto (es. 100 mg; confezionamento conforme da 33 mg a 500 mg);
17	SSI	è ritenuto conforme un confezionamento in volume uguale o compreso tra quello indicato nella descrizione del prodotto e il volume ottenuto moltiplicando tale valore per 1,25 (es. 100 ml; confezionamento conforme da 100 ml a 125 ml);

18	SOR, SCI e PCR	è ritenuto conforme un confezionamento in volume uguale o compreso tra 1/4 e 1,25 volte il volume indicato nella descrizione del prodotto (es. 1 ml; confezionamento conforme da 0,25 ml a 1,25 ml);
19	tutte	ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica) unitamente alla dicitura "tipo" o "equivalente" è possibile offrire il confezionamento del prodotto "tipo" o "equivalente" richiesto indipendentemente dal confezionamento minimo e massimo ammesso;
20	tutte	ove nelle specifiche tecniche sia menzionato un prodotto specifico (fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica) è possibile offrire il confezionamento del prodotto richiesto indipendentemente dal confezionamento minimo e massimo ammesso;

### ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE.

**3.1** Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli Operatori Economici si impegnano ad accettare gli Ordinati alle condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite, sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e a fornire per tutta la durata dell'Accordo Quadro i prodotti offerti in sede di gara e identificati con preciso codice/articolo. A seguito dell'affidamento del singolo Ordinato, il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e relativo allegato e negli atti di gara.

**3.2** L'Amministrazione Aggiudicatrice non assume alcun impegno a procedere all'emissione di Ordini di Fornitura sino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, né è previsto alcun valore minimo ordinabile che, pertanto, potrà essere anche pari zero.

**3.3** I quantitativi di fornitura non sono predeterminati e restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze effettive dei laboratori. Di ogni articolo delle diverse categorie, vengono fissate le caratteristiche tecniche.

**3.4** Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

**3.5** Qualsiasi variazione inerente ai prodotti aggiudicati (ad esempio modifica codice prodotto, confezionamento, etc.) dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpa a mezzo PEC agli indirizzi sotto riportati e sarà oggetto di nuova valutazione tecnica, fermo restando, in ogni caso, il mantenimento del medesimo prezzo unitario.

In particolare, in caso di:

1. provvedimenti di ritiro dal mercato di lotti non conformi dei prodotti oggetto della fornitura, il Fornitore sarà tenuto al ritiro immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto equivalente, ovvero di identiche caratteristiche tecniche.
2. indisponibilità (temporanea o definitiva) di un prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione ad Arpa Piemonte tramite PEC entro i termini di evasione dell'Ordine, fornendo una dichiarazione di indisponibilità motivata. Sarà altresì tenuta a proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, ovvero di identiche caratteristiche tecniche, senza variazione delle condizioni contrattuali.

In entrambi i casi Arpa Piemonte si riserva di:

- richiedere una campionatura del prodotto sostitutivo.

- rifiutare il nuovo prodotto offerto quando lo ritenga non perfettamente rispondente alle caratteristiche richieste.

In quest'ultima ipotesi, il prodotto aggiudicato sarà stralciato dalla graduatoria e Arpa Piemonte provvederà ad affidare la fornitura al fornitore successivo in graduatoria. Ove questo non sia possibile, si procederà con un nuovo confronto competitivo.

Ogni comunicazione riguardante la fornitura dovrà essere inviata alla Struttura Acquisti di Arpa Piemonte (PEC: [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it); PEO: [acquisti@arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@arpa.piemonte.it)), alla Struttura Coordinamento dei Laboratori PEO: [coordinamento.laboratori@arpa.piemonte.it](mailto:coordinamento.laboratori@arpa.piemonte.it)) e alla Sede Ricevente.

## **ART. 4 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE.**

### **4.1 Obblighi inerenti alla fornitura.**

Il Fornitore è tenuto a:

- a) fornire per tutta la durata del contratto i prodotti offerti ed aggiudicati, identificati con preciso codice/articolo.
- b) comunicare tempestivamente eventuali intervenute variazioni e/o problematiche relative ai prodotti oggetto di fornitura.
- c) consegnare il materiale ordinato qualunque sia l'importo degli Ordini. L'Agenzia riconoscerà un concorso spese per la consegna di euro 20,00 o.f.e. per ciascuna Sede per ordini inferiori a euro 100,00 o.f.e.
- d) farsi carico delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture Arpa riceventi i prodotti (di seguito anche "Sedi dell'Agenzia" o "Strutture Riceventi" o "Sedi di Consegna"), indicate nel successivo Art. 5.3, e di ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento.
- e) fornire in modalità informatica le schede tecniche, le Schede di Sicurezza, conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni), e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta Aggiudicataria. Tali documenti saranno richiesti al Fornitore prima della stipula del Contratto, il quale avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Acquisti beni e servizi di Arpa Piemonte, ai recapiti indicati al punto successivo, tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse. Il Sistema Qualità di Arpa Piemonte impone una gestione centralizzata delle Schede di Sicurezza in formato elettronico: è necessaria quindi una fornitura puntuale di tali documenti ed inerente ai prodotti affidati.
- f) sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, che si intendendo in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
- g) farsi carico delle eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
- h) a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione (di seguito anche "DEC") e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.



#### 4.2 Obblighi inerenti alla sicurezza.

Il Fornitore è tenuto a:

- a) garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei propri prodotti così come stabilito dal Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele e loro successive modifiche e aggiornamenti.
- b) provvedere a e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- c) eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.
- d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

#### 4.3 Obblighi di riservatezza.

Il Fornitore:

- a) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso o, comunque, abbia conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- b) assume ogni responsabilità conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale che altri possano vantare in relazione all'appalto in oggetto e si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpa da eventuali azioni giudiziali che siano nell'eventualità promosse da terzi, assumendosi tutti gli oneri conseguenti, incluso il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziali e legali che dovessero derivare in capo ad Arpa medesima.
- c) è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e del rispetto dei diritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Arpa Piemonte potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 9.2 il rapporto contrattuale, fermo restando l'integrale risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.

L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

#### ART.5 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

Ogni Contratto Attuativo avrà un proprio codice CIG dedicato (**CIG derivato**), ulteriore rispetto al codice CIG dell'Accordo Quadro.

Ogni contratto attuativo dipenderà dalle necessità delle varie strutture dell'Agenzia e dovrà essere evaso entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC da parte del Fornitore.

La Ditta aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo scritto con la Struttura ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. La Struttura Ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all'Agenzia e all'attività di analisi laboratoriale. Il nuovo termine concordato non

sarà più considerato differibile. In caso di differimento superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi dall'Ordine, Arpa si riserva di procedere ad acquisire diversamente il prodotto.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta presso ciascuna Struttura dell'Agenzia indicata nel Contratto Attuativo, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell'orario, da concordare con la singola Sede.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate.

Le sedi e gli orari di consegna sono:

<b>Magazzini riceventi</b>	<b>Indirizzi</b>	<b>Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi</b>
ALESSANDRIA	Spalto Marengo 33 Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
CASALE MONFERRATO	Via Vittime di Nassiria	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
CUNEO	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 13 - Cuneo  Magazzino piano interrato accesso diretto ai mezzi con rampa	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
GRUGLIASCO	Via Sabaudia, 164 Grugliasco (TO) Magazzino al piano terreno	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
IVREA	Via Jervis, 30 – Ivrea (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
NOVARA	V.le Verdi, 3 - Novara Magazzino al piano terreno	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
LA LOGGIA	Strada Nizza, 24 – La Loggia (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
TORINO	Via Pio VII 9 – Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

L'eventuale modifica delle Sedi di consegna durante la vigenza contrattuale verrà prontamente comunicato all'Aggiudicatario e non comporterà per Arpa Piemonte alcun onere aggiuntivo.

In caso di consegna in una Sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte invierà con debito anticipo comunicazione all'Aggiudicatario, il quale è tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta Sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna continueranno a decorrere fino al giorno dell'avvenuta consegna presso la Sede corretta. Qualora il termine di consegna sia decorso si applicheranno le penalità di cui all'art 9 del presente documento.

Per il trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta Aggiudicataria è tenuta **all'atto della consegna** a dare evidenza della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto ovvero che la temperatura di trasporto non ha influenza circa il mantenimento delle caratteristiche del prodotto, dove per trasporto deve intendersi quanto avviene dal momento dell'uscita dal magazzino del Fornitore al momento dell'accettazione da parte dell'Agenzia. L'evidenza della corretta conservazione del prodotto a temperatura controllata durante il trasporto deve essere fornita attraverso la produzione di listati di registrazione delle temperature relative a tutte le fasi di trasporto e stoccaggio intermedio o da specifici "detector di temperatura" apposti all'interno dei colli.

**La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.**

**Il documento di trasporto dovrà contenere:**

- il numero e data del contratto/ordinativo trasmesso alla ditta;
- codice CIG specifico del contratto/ordinativo (**CIG derivato**)



- l'indicazione della sede di consegna e dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia;
- l'intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto, oppure l'attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto

Si precisa che l'Agenzia non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Anche casi di urgenza, qualora il fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati per il recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull'Agenzia, per eventuali spese aggiuntive sostenute.

#### **ART. 6 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI**

L'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi intrinseci riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

In fase di valutazione verrà verificata, per ogni singolo prodotto, la conformità ai requisiti di cui all'articolo 2. Tale verifica su qualità, validità e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuata dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, da considerarsi quale termine per l'accertamento della conformità della merce. Decorso tale termine senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato. In caso contrario, la Stazione Appaltante provvederà a rilasciare attestazione di non conformità della merce.

L'Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare, in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente Capitolato.

La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta Affidataria, a suo esclusivo rischio e pericolo, e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità, ai sensi dell'art.9 punto B del presente capitolato Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 9 del presente capitolato.

#### **ART. 7 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

La ditta fornitrice dovrà emettere per ogni contratto/ordinativo una fattura per ogni sede di consegna. Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G specifico del contratto/ordinativo (CIG derivato)
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) La struttura liquidante definita a seguito della stipula del contratto attuativo

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "split payment" o "scissione dei pagamenti".

La liquidazione delle fatture avverrà previo positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente art. 6.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

## **ART. 8 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

## **ART. 9 PENALI**

Nel caso di stipula di contratti Ordinativi di Fornitura, il rispetto di quanto previsto dal presente articolo del Capitolato sarà verificato a cura del Direttore dell'Esecuzione (di seguito anche "DEC").

Le penali per inadempimento sono le seguenti:

**A. In caso di ritardo nella consegna.** Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia **una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo.** Per i ritardi nella consegna, le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore.

**B. In caso di non conformità della merce consegnata.** La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art.5 del presente capitolato sarà considerata "mancata consegna". La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero decorso inutilmente il termine previsto nel

presente capitolato senza che la Ditta Aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, l'Agenzia provvederà ad applicare **una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Attuativo** per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

È sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Qualora non vi siano crediti o siano gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato su crediti del Fornitore dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

#### **ART. 10 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Arpa Piemonte potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli contratti Attuativi, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del Codice Civile (Recesso unilaterale dal contratto). Del recesso sarà data comunicazione mediante PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tenendo indenne il fornitore delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno.

L'Agenzia si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 (dieci) giorni da darsi in forma scritta mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale nei seguenti casi:

- indisponibilità del Fornitore alla stipula degli appalti Attuativi;
- ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 (cinque) violazioni nel corso di 1 (un) anno di vigenza dell'Accordo Quadro;
- cessazione dell'azienda, per cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia;
- importo delle penali applicate superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora Arpa Piemonte si avvalga di tale clausola, è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti nei confronti della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Garanzia provvisoria. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1 % (uno per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro posto a base di gara, ai sensi e con le modalità previste dall'art.106 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e precisamente per un importo di Euro 4.000,00. Si applicano le riduzioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. L'importo viene posto all'1% in quanto si ritiene che la prestazione oggetto della procedura, rappresentata da mera fornitura di prodotti a listino, presenti un basso rischio per lo svolgimento delle prestazioni in caso di eventuale aggiudicazione e risulti essere proporzionato all'oggetto dell'affidamento.

Garanzia definitiva. Le Ditte Aggiudicatrici sono tenute a costituire una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è pari al 2% (due per cento) dell'importo netto contrattuale e verrà calcolato sulla base del valore globale presunto dei prodotti aggiudicati al singolo operatore economico.

**Si precisa che**, il “valore presunto” sarà stimato sulla base dei consumi storici riferiti alla tipologia dei prodotti aggiudicati. Non si ritiene di applicare fideiussione per i singoli contratti attuativi che potrebbero essere numerosi e di basso importo ed i costi per gli operatori economici potrebbero, in taluni casi, essere superiori all’ordinativo e si potrebbe ravvisare la violazione del principio di proporzionalità dell’appalto. Si ritiene pertanto che la modalità individuata per la garanzia definitiva sia sufficiente a garantire la Stazione Appaltante dal rischio di mancata o inesatta esecuzione della fornitura legata ai Contratti Attuativi dei prodotti aggiudicati al singolo Operatore Economico.

## **ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO**

### **Cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

### **Subappalto**

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs.36/2023 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Subappaltante che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agazia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o oggetto del contratto di appalto;
- il Subappaltore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.94 del D.Lgs. 36/2023

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agazia almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

L'Agazia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023

### **Cessione del credito**

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

## **ART. 13 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, è possibile un aggiornamento dei prezzi, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Decorso il primo anno di validità del contratto, la richiesta di revisione prezzi potrà avvenire su apposita istanza dell'Appaltatore tramite invio di PEC all'indirizzo [acquisti@pec.arpa.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it).

L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza dell'Appaltatore nella quale sarà valutato, e l'Appaltatore dovrà dimostrare, l'avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3) D.lgs. 36/2023

Accertato detto incremento dei prezzi, verrà applicato l'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 14 – TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE**

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 Codice civile.
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2023-2025 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: [trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it).
- L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, consultabili alla pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento>, ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 DPR n. 62 del 16.04.2013."

II RESPONSABILE DEL PROGETTO

---

(Dott.ssa Paola Maria Quaglino)